



*Il Ministro del Turismo*

**FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI CONTO CAPITALE  
ATTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2023 - 2025**

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo

1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 370, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale *“per le risorse del Fondo di cui al comma 368, il medesimo decreto di cui al comma 369 definisce un piano con il quale sono individuati gli interventi e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale”* con la ulteriore prescrizione che le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al comma 368 sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”* che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 100.000.000 euro per l'anno 2023, 55.000.000 euro per l'anno 2024 e 45.000.000 euro per l'anno 2025;

## EMANA

Il presente atto adottato ai sensi dell'articolo 5 rubricato *“Ripartizione del fondo di conto capitale”* del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462 del 9 marzo 2022, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 3 del medesimo decreto interministeriale, definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare per la individuazione degli interventi e la ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2023 - 2025 dalla legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente atto riguarda le risorse finanziarie classificabili di conto capitale, intendendosi per tali le spese per investimenti riguardanti la realizzazione di interventi e opere per migliorare la fruibilità e l'accessibilità dei luoghi di interesse turistico e per incentivare l'attrattività di destinazioni o eventi non ricompresi nei circuiti turistici tradizionali, di particolare valore storico, culturale, naturalistico, sportivo e religioso, nonché il turismo modellato dalla nuove tecnologie.

L'intervento del Fondo di conto capitale avviene nella forma del contributo diretto in cofinanziamento (pari e non oltre il 50% del costo dell'intervento) ovvero quale quota di partecipazione a iniziative di partenariato pubblico-privato.

Per l'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto il Ministero del turismo destina annualmente una quota di risorse finanziarie del Fondo Unico Nazionale per il turismo conto capitale, di cui una quota non inferiore all'80% delle risorse del Fondo da assegnare interamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la rimanente quota di tali risorse, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse turistico finanziate direttamente dal Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo atto.

## Articolo 1

### (Finalità)

Nel rispetto della normativa di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021 sono individuate le seguenti finalità volte alla realizzazione di investimenti per l'incremento dell'attrattività turistica dell'Italia:

- riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico, la promozione e la valorizzazione dell'Italia anche in chiave di sostenibilità delle strutture e delle proposte turistiche;
- promuovere e valorizzare, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico italiano e di ciascuna delle sue parti;
- favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore favorendo l'integrazione della filiera;
- favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica anche attraverso azioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale, nonché con interventi che abbiano tra gli obiettivi prioritari l'accessibilità.

## Articolo 2

### (Obiettivi)

Gli obiettivi della Programmazione del triennio sono quelli di:

- incrementare lo Smart Tourism, o il Turismo 4.0, inteso quale moderna forma di turismo intelligente, modellato dalle nuove tecnologie, quali l'IoT, i big data o l'intelligenza artificiale per prenotazioni, trasporti, alloggi, visite guidate, garantendo la sicurezza, secondo un sistema integrato di rete diffusa sul territorio che garantisca la migliore qualità della vita dei residenti e dei visitatori;
- sostenere il turismo delle località balneari: migliorare la gestione dei porti turistici, delle zone marine, fluviali e lacuali e garantire l'elevato livello dei servizi erogati, tenendo conto della sostenibilità economica e del livello di accessibilità;
- investire nel turismo rurale e in quello montano, laddove le misure arricchiscano l'offerta turistica del territorio e abbiano ricadute positive sull'enogastronomia, la manifattura e l'artigianato;

- coinvolgere l'intera filiera di un territorio per realizzare un modello di turismo sostenibile e di ospitalità diffusa capace di estendere le opportunità turistiche agli operatori e offrire occasioni di sviluppo che, riducano lo spopolamento e garantiscano la tutela e la valorizzazione dei territori;
- incrementare le politiche barrier-free;
- potenziare le misure europee dedicate al settore turistico tramite incentivi per lo sviluppo di specifici segmenti;
- garantire interventi finalizzati alla formazione e alla riqualificazione professionale degli operatori del comparto turistico, anche attraverso percorsi di istruzione professionale o universitaria.

### Articolo 3 (Interventi)

1. Al fine di sviluppare un'offerta turistica orientata da comportamenti sostenibili sotto il profilo ambientale, i contributi economici saranno diretti alla realizzazione di progetti che favoriscano una ripresa turistica diffusa. Gli interventi finanziabili devono essere diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo anche attraverso l'uso di tecnologie e infrastrutture digitali, e possono:
  - incrementare lo Smart Tourism per l'attrattività, la sicurezza e la tutela ambientale: piattaforme per le prenotazioni "intelligenti", car sharing e servizi di micro-mobilità; sviluppo del contactless, codice QR al posto dei biglietti cartacei, guide, piantine e brochure solo in formato digitale e scaricabili sul cellulare, totem interattivi;
  - incrementare lo Smart Tourism per la sicurezza: sistemi di intelligenza artificiale e dispositivi IoT per tutelare l'incolumità dei visitatori. Control Room gestite dalla Polizia locale che monitorano le città per la prevenzione della microcriminalità e interventi rapidi sul territorio;
  - incrementare lo Smart Tourism per la tutela ambientale: iniziative volte a limitare l'uso della plastica, a migliorare la raccolta dei rifiuti, il risparmio energetico, la fruizione turistica.
  - promuovere il ripopolamento di un territorio tramite lo sviluppo di azioni incentivanti i settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio;
  - sviluppare di mezzi di trasporto ecologici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
  - migliorare l'accessibilità: eliminare barriere architettoniche, autobus con tecnologie studiate per i non vedenti; le spiagge e le attrazioni accessibili a chi ha disabilità fisiche; pittogrammi per aiutare turisti con autismo o disabilità mentale;
  - organizzazione e svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per operatori del settore;
  - realizzare investimenti per percorsi turistici e infrastrutture con un impatto positivo sul turismo, tali da favorire l'integrazione della filiera e quella territoriale, nonché idonee a rendere strutturale la crescita economica legata al turismo di un territorio, come ad esempio aree attrezzate per il ristoro ubicate lungo itinerari naturalistici/paesaggistici e/o lungo cammini inseriti nell'atlante dei cammini; mini-aree di sosta caravan; marina resort.

- realizzare percorsi turistici identitari e riconoscibili all'estero sviluppando la rete tra le imprese e i territori.
2. Per gli interventi strutturali a realizzazione pluriennale i contributi possono essere concessi anche per singoli lotti purché gli stessi abbiano efficacia funzionale.

#### Articolo 4 (Beneficiari)

I Soggetti beneficiari della misura sono:

- le amministrazioni territoriali e loro enti strumentali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane, ecc.);
- gli enti pubblici;
- gli istituti per la gestione del demanio pubblico;
- i concessionari di beni pubblici di interesse turistico;
- gli istituti religiosi ed enti di culto.

#### Articolo 5 (Riparto risorse)

1. Il Ministro del turismo, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio e dai relativi aggiornamenti annuali, adotta un atto di programmazione triennale stabilendo annualmente una apposita quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui una quota non inferiore all'80% delle risorse del fondo, da destinare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, eventualmente destinando una parte delle risorse disponibili alla realizzazione di particolari interventi di interesse nazionale da includere, comunque, nel Piano degli investimenti. L'atto di programmazione, in base ad esigenze sopravvenute o alla adeguata rivalutazione del contesto di riferimento, nonché tenendo conto di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, può essere aggiornato annualmente.
2. La rimanente quota delle risorse del Fondo Nazionale Turismo di conto capitale di cui al comma 1, pari al 20%, è destinata alla realizzazione di particolari investimenti di interesse nazionale per iniziative finanziate direttamente dal Ministero del turismo al fine di perseguire le medesime finalità di cui all'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021. A tal fine, il soggetto attuatore presenta una scheda intervento riportante i seguenti dati: denominazione evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l'attuazione dell'intervento; localizzazione dell'intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti ed i conti a cui trasferire le risorse.
3. Il Ministero del turismo per la valutazione delle proposte di finanziamento da parte dei soggetti proponenti, a valere sulla quota di cui al comma 2 del presente articolo,

istituisce una apposita Commissione interna al fine di verificare la coerenza degli interventi rispetto alle finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.

4. Entro 30 giorni dall'adozione dell'atto di programmazione di cui al comma 1 con accordo raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo Unico Nazionale Turismo di conto capitale da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma anche sulla base di una proposta in auto coordinamento approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
5. Il Ministero del turismo procederà al trasferimento delle risorse, di cui al comma 1, alla Regione, in qualità di soggetto attuatore, dopo la comunicazione dell'avvenuta approvazione del programma annuale di interventi da finanziare che dovrà contenere per ogni intervento proposto una scheda intervento riportante i seguenti dati: denominazione evento/manifestazione; soggetto beneficiario; CUP assegnato; costo e copertura finanziaria; descrizione evento/manifestazione e modalità previste per l'attuazione dell'intervento; localizzazione dell'intervento; risultati attesi; target; cronoprogramma; atti giuridicamente vincolanti e conti di tesoreria a cui trasferire le risorse.

## Articolo 6

### (Monitoraggio, rendicontazione e revoca)

1. Le risorse potranno essere trasferite dalla Regione ai soggetti beneficiari degli interventi, di cui al precedente articolo 4, nella misura ammessa dal Ministero nel programma annuale di interventi approvato, previa acquisizione di progettazione definitiva relativa all'intervento ammesso a finanziamento.
2. La Regione renderà annualmente al Ministero del turismo sullo stato di avanzamento dei lavori ammessi e finanziati.
3. Le somme derivanti da eventuali ribassi di gara relativi ad interventi collaudati o per i quali siano stati emanati i certificati di regolare esecuzione possono essere destinate, nel rispetto delle procedure contabili di spesa e qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, al finanziamento di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica dell'Italia, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, previa approvazione del Ministero del turismo.
4. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto beneficiario, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale.
5. Nelle ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale, omessa alimentazione del sistema di monitoraggio, mancato avvio dell'opera o non corretta realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma, il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

6. Il soggetto beneficiario può presentare motivata istanza di proroga dei termini del cronoprogramma procedurale dell'intervento ammesso a finanziamento, sino ad un termine massimo di tre mesi.

IL MINISTRO DEL TURISMO  
Sen. Daniela Garnero Santanchè



MINISTERO  
DEL TURISMO  
REPUBBLICA ITALIANA

DANIELA GARNERO  
SANTANCHE'  
04.05.2023 15:43:59  
GMT+01:00